

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

IL REVISORE DEL CONTO

Parere sulla Proposta di determina avente ad oggetto: “variazione al bilancio 2019-2021 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (f.p.v.) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai sensi del punto 5.4 dell'allegato”

L'anno 2020 il giorno 02 del mese di marzo, il Revisore del Conto dott.ssa Patrizia Venuti, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27.09.2018, riceve in data odierna e analizza la proposta di determina ad oggetto “variazione al bilancio 2019-2021 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (f.p.v.) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.” per esprimere il proprio parere.

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.lgs. n.118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*

Visto il paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.”

Viste le richieste di variazione pervenute dai responsabili di servizio dell'Ente;

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione dell'Ente

ESPRIME parere favorevole alla proposta in oggetto e invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento parziale dei residui al tesoriere.

Codroipo, 02.03.2020

IL REVISORE DEL CONTO
Dott.ssa Patrizia Venuti

